



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Policy di Ateneo per l'”accesso aperto” alle pubblicazioni e ai dati della ricerca

L'Università degli Studi dell'Aquila, mediante l'approvazione della Policy di Ateneo per l'”accesso aperto” alle pubblicazioni e ai dati della ricerca, vuole diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale nell'applicazione dei principi “open”. La *Policy* promuove l'attuazione del principio dell'”accesso aperto” come definito nella *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*, sottoscritta dall'Università degli Studi dell'Aquila. Risponde inoltre alla Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (UE) 2018/790 e all'art. 4 della Legge n.112 del 7 ottobre 2013 che stabilisce che i risultati della ricerca scientifica finanziata in tutto o in parte rilevante con fondi pubblici debbano essere a disposizione della collettività.

Art.1 - Premesse

L'Università degli Studi dell'Aquila, in ottemperanza a quanto stabilito nel Piano Strategico (sezione 2.3 Potenziare le infrastrutture di ricerca: Obiettivo II – Favorire lo sviluppo della Open science), promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access) come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>) dell'ottobre 2003. Il principio dell'accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9 della Costituzione Italiana), nonché di tutela della libertà accademica. In particolare esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a ridurre il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica e a favorire la corretta attribuzione della paternità intellettuale.

La presente policy risponde:

- 1) Raccomandazione della Commissione Europea del 25 aprile 2018 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (UE) 2018/790 nella quale, tra l'altro, la Commissione UE chiede, per il tramite degli Stati membri, alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e per l'accesso aperto alle stesse, nonché politiche per la loro conservazione a lungo termine;
- 2) all'art. 4 della Legge n.112 del 7 ottobre 2013 (G.U. n.236 del 8-10-2013) con la quale si prevede che i soggetti pubblici che finanziano la ricerca scientifica adottino, nella loro autonomia, misure per la promozione dell'accesso aperto.

Art. 2 - Realizzazione dell'accesso aperto

L'Università degli Studi dell'Aquila si propone di realizzare l'accesso aperto tramite l'Archivio istituzionale della ricerca (*Green road*), il riconoscimento di incentivi e la negoziazione di condizioni agevolate per la pubblicazione ad accesso aperto (*Gold road*), la promozione attiva di iniziative anche mediante consorzi con altri atenei ed istituzioni per favorire l'accesso aperto di tipo Diamond/Platinum



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 3 - Archivio istituzionale della ricerca

I contributi elaborati dagli Autori nell'ambito della loro attività istituzionale sono resi accessibili in rete tramite l'Archivio istituzionale della ricerca, che è il luogo ufficiale di raccolta, conservazione e disseminazione della produzione scientifica dell'Ateneo. L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard nazionali e internazionali sull'accesso aperto. In particolare, l'Archivio risponde allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto e alle migliori pratiche e agli standard tecnici per la conservazione nel tempo dei Contributi.

Art. 4 - Deposito nell'Archivio istituzionale

L'Autore, nel momento in cui ha notizia della pubblicazione del proprio Contributo da parte di una rivista o di altra sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale. L'Autore deposita il proprio Contributo, di norma, nella versione editoriale; qualora essa sia indisponibile (ad esempio nel caso vi sia un impedimento contrattuale a utilizzarla), l'Autore deposita la versione finale approvata da revisori scientifici o, in caso di pubblicazione non condizionata dall'approvazione da parte di revisori scientifici, la versione accettata dell'Editore.

Il Contributo, di norma, deve essere depositato in accesso aperto, salvo che l'Autore non disponga dei diritti necessari. Il Contributo può essere reso accessibile immediatamente al momento della pubblicazione o al termine di un periodo di embargo, qualora la pubblicazione immediata non sia consentita dall'Editore.

Il Contributo depositato deve essere corredato dei metadati richiesti, la cui completezza e accuratezza è responsabilità dell'autore che ha inserito il contributo

La completezza e correttezza dei Contributi depositati potranno essere oggetto di controllo da parte di apposite commissioni nominate dai singoli Dipartimenti o dall'Ateneo.

Art. 5 - Tesi di dottorato

La disciplina prevista dalla presente policy per il deposito e la disseminazione dei Contributi si applica anche alle tesi di dottorato, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università, o dai bandi riguardanti il dottorato di ricerca, in attuazione delle Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti. Il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale e il conseguimento del titolo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso aperto dopo la discussione o dopo un periodo di embargo.

Art. 6 - Dati della Ricerca

La disciplina prevista dalla presente policy per il deposito e la disseminazione dei Contributi si applica anche ai Dati della Ricerca. In ogni caso il deposito dei Dati della Ricerca in un apposito archivio istituzionale o in un archivio pubblico multidisciplinare o disciplinare è un requisito necessario qualora tali dati siano di rilievo per la verifica dell'attendibilità, della correttezza e della riproducibilità dei processi e dei risultati delle ricerche svolte nell'ambito di progetti sostenuti, in tutto o in percentuale superiore al 50 %, da finanziamenti pubblici.

Tali dati sono archiviati e resi liberamente accessibili e disponibili al riuso, in modo corretto, completo, affidabile, interoperabile e tracciabile, rispettandone l'integrità e possibilmente con un adeguato corredo di documentazione e informazioni, compresa la citazione delle pubblicazioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

scientifiche alle quali essi si riferiscono. Tali dati devono comunque essere archiviati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo e fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti. Tali dati devono essere associati a una licenza per il libero utilizzo qualora su di essi non insistano diritti di terze parti o altri divieti di legge.

Art. 7 - Monitoraggio e Valutazione della ricerca

L'Archivio istituzionale della ricerca è utilizzato dall'Ateneo e dai Dipartimenti per il monitoraggio della produzione scientifica e per gli esercizi di valutazione interna ed esterna della ricerca.

Art. 8 - Disposizioni finali

La presente policy entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'albo di Ateneo. Le procedure di deposito, gli aspetti organizzativi, i dettagli regolativi, le attività di promozione, formazione, sensibilizzazione e supporto all'attuazione dell'accesso aperto saranno oggetto di specifici documenti elaborati dopo l'approvazione della Policy sulla base dei risultati della sua prima applicazione.

A – Note e Definizioni:

1. Per “Contributo della ricerca scientifica” o “Contributo” si intende qualsiasi pubblicazione comprensiva di dati, quali a titolo esemplificativo immagini, video, tabelle, disegni e formule, che sia destinata al dibattito scientifico.
2. Per “Autore” si intende un membro dell'Università a qualsiasi titolo ad essa affiliato, quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, uno specializzando, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente, che sia autore di un Contributo della ricerca scientifica.
3. Per “accesso aperto” si intende la pubblicazione di un Contributo della ricerca scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al Contributo e dell'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché il diritto di riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
4. Per “Versione digitale editoriale” o “PDF Editoriale” si intende la versione digitale del Contributo della ricerca scientifica editata e pubblicata dall'editore.
5. Per “Versione digitale finale approvata da revisori”, o “post-print”, si intende la versione digitale definitiva accettata dall'editore che integra i risultati del processo di revisione scientifica ma che non è stata ancora editata dall'editore e che non presenta loghi o marchi del medesimo editore.
6. Per “Archivio istituzionale della ricerca scientifica” o “Archivio” si intende l'Archivio dell'Università destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della ricerca scientifica e dei relativi metadati.
7. Per “Metadati” si intendono i dati di carattere descrittivo, semantico e gestionale di un Contributo (quali i dati bibliografici, la lingua, la tipologia di revisione, la struttura di afferenza degli autori).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

8. Per “Green Road” si intende la modalità di disseminazione ad accesso aperto di un Contributo, pubblicato originariamente in una rivista o in altro tipo di pubblicazione, mediante l’Archivio istituzionale, nella sua “Versione digitale editoriale” o nella sua “Versione digitale finale revisionata scientificamente” e reso accessibile anche dopo il “periodo di embargo” definito dall’editore.
9. Per “Gold road” si intende la modalità di pubblicazione di un Contributo in una rivista o in una pubblicazione ad accesso aperto e immediato.
10. Per “Dati della Ricerca” si intendono le informazioni, in qualsiasi formato, utilizzate secondo un protocollo definito nell’ambito di una specifica attività di ricerca condotta dall’Autore e necessarie per validare i risultati della ricerca stessa. Per esempio: risultati (positivi o negativi) di tutti gli esperimenti rilevanti per la ricerca, fatti, osservazioni, esperienze, fonti edite e inedite, riferimenti bibliografici, software e codice, testi, oggetti del presente o del passato, raccolti o creati in formato digitale e/o cartaceo. I dati della ricerca possono essere espressi in formato numerico, descrittivo, audio o video. Possono essere depositati dati grezzi o loro elaborazioni con una preferenza per i dati che hanno subito la minore quantità di elaborazione possibile